



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/150/SR10/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE**

**DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 4 LUGLIO 2012 SULL'ESPORTAZIONE ED
IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE**

Punto 10) Odg Conferenza Stato – Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della modifica dell'art. 9, commi 1 e 2, di seguito riportata:

<i>Testo decreto</i>	<i>Proposta emendativa</i>
<p>ART. 9. (Attività di vigilanza)</p> <p>1. L'attività di vigilanza nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza le "Autorità nazionali designate" di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di Finanza e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.</p>	<p>ART. 9. (Attività di vigilanza)</p> <p>1. L'attività di vigilanza nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza.</p> <p>2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le "Autorità nazionali designate" di cui all'articolo 2, comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242.</p>

Roma, 22 dicembre 2016